NORME PER AGEVOLARE ALLE AZIENDE DI CREDITO LO SMOBILIZZO DI IMPIEGHI A LUNGO E MEDIO TERMINE

Art. 1

Il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano) e' autorizzato, fino alla data che sara' stabilita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sentito il Comitato stesso, a concedere alle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, con le norme che saranno stabilite dagli organi centrali amministrativi e approvate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sovvenzioni cambiarie garantite da costituzione in pegno di delegazioni di sovraimposte comunali e provinciali, annualita' e contributi governativi e crediti verso Amministrazioni dello Stato.

I paghero' cambiari rappresentanti le sovvenzioni predette, da emettersi secondo le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, conterranno un riferimento anche alla presente legge.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare alle aziende di credito lo smobilizzo di impieghi a lungo e medio termine
Estremi	Legge 30 ottobre 1940, n. 1571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-alle-aziende-di-credito-lo-smobilizzo-di-impieghi/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it